



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo PROTO - Presidente -
- Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
- Dott. Francesco Maria FIORETTI - Rel. Consigliere -
- Dott. Stefano SCHIRO' - Consigliere -
- Dott. Sergio DEL CORE - Consigliere -

R.G.N. 25514/03

Cron. 25624

Rep. 7958

Ud. 11/10/07

ORIGINALE

CONTRIBUTO UNIFICATO

25624/07/E

Oggetto
Responsabilità
del curatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

V
, elettivamente domiciliato in ROMA
, presso il proprio studio,
rappresentato e difeso da sè medesimo unitamente
all'avvocato MAURILIO PRIORESCHI, giusta procura in
calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

S
, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
, presso l'avvocato LUIGI D'AGOSTINO,
che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine
del controricorso;

- **controricorrente** -



avverso la sentenza n. 552/03 della Corte d'Appello di
ROMA, depositata il 04/02/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2007 dal Consigliere Dott. Francesco
Maria FIORETTI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato V. che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il resistente, l'Avvocato FIORE ALESSIA,
con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Am', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12 dicembre 2002, depositata il 4 febbraio 2003, la Corte d'Appello di Roma respingeva l'appello, proposto dall'avv. W : avverso la sentenza n. 7162/2000, depositata in data 8 marzo 2000, con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto la richiesta di condanna dell'avv. , di F e della G s.p.a. al pagamento in suo favore della somma di lire 290.606.050, oltre rivalutazioni ed interessi.

Nella domanda proposta al tribunale il V esponeva di avere difeso la società G , poi trasformata in G , in varie procedure giudiziali e stragiudiziali, attività proseguita fino al 1993 su richiesta del F (legale rappresentante della società), pur dopo che nell'aprile 1991 la C era stata dichiarata fallita; che, appreso in ritardo dei termini per la proposizione delle istanze di insinuazione, nel luglio 1995 aveva presentato istanza di ammissione al passivo ex art. 101 L.F. per la somma su indicata; che per la comparizione delle parti era stata fissata l'udienza del 21.2.1996, poi spostata al 28.2.1996; che aveva provveduto alla tempestiva notificazione al curatore, avv. S , del ricorso con il decreto, nonché alla tempestiva iscrizione della causa a ruolo in data 21.2.1996; che prima dell'udienza aveva appreso che la procedura fallimentare era stata chiusa, ai sensi dell'art. 118, n. 2, L.F., sul falso presupposto – rappresentato dal curatore – dell'avvenuta soddisfazione di tutti i creditori; che all'udienza del 22.5.1996 il curatore, contrariamente agli accordi verbalmente assunti di chiedere un rinvio per tentare una definizione stragiudiziale, aveva eccepito l'intervenuta chiusura della procedura fallimentare e l'inammissibilità della istanza per tardiva iscrizione a ruolo.



Esponeva, altresì, che nella fase di chiusura del fallimento si erano verificate gravi anomalie, che avevano comportato gravi danni a suo carico e precisamente l'omissione dell'avviso di cui all'art. 92 legge fallimentare, la intervenuta chiusura del fallimento ex art. 118 n. 2 L.F., senza far presente l'esistenza della sua istanza di ammissione al passivo e la possibilità di acquisire all'attivo del fallimento una ingente somma, della quale la società fallita era creditrice nei confronti dell'IACP.

Il convenuto S. . . si era opposto alla domanda.

Il tribunale, esclusa la illiceità del comportamento del curatore, aveva respinto, con la sentenza su indicata, la domanda risarcitoria del V. . . nei riguardi dello S. . . , dando atto, altresì, della rinuncia dell'attore alla richiesta di condanna nei confronti del P. . . e della G. . . , decisione che, come su detto, veniva confermata dalla Corte d'Appello di Roma

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma V. . . ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi illustrati con memoria. L'intimato S. Vito ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 92 L.F. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.- omessa e contraddittoria motivazione.

Deduce il ricorrente che lo S. . . , con il suo illegittimo comportamento di curatore, gli avrebbe precluso la possibilità di ottenere in sede fallimentare ed in via privilegiata il pagamento delle proprie spettanze professionali, omettendo di inviargli l'avviso di cui all'art. 92 della legge fallimentare e determinando così un consistente ritardo nella richiesta di ammissione al passivo (reso esecutivo il 6.5.1993), effettuata soltanto con dichiarazione tardiva ai sensi dell'art. 101 della legge fallimentare;



che non varrebbe ad escludere la responsabilità del curatore, come invece ritenuto dalla corte d'appello, il fatto di essere stato informato dal curatore, con raccomandata del 30 maggio 1991, del fallimento della società G , che recava, peraltro, la indicazione della udienza di verifica del 13.12.1991, nonché il fatto di avere esaminato una per una le posizioni creditorie di coloro, che avevano chiesto l'ammissione al passivo o che avrebbero chiesto tale ammissione, atteso che il curatore S non aveva mai informato il V quale creditore; non lo aveva informato dei termini per la presentazione della domanda di insinuazione del proprio credito; non gli aveva mai indicato le modalità di tale presentazione, né aveva mai indicato le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento che riguardavano la formazione dello stato passivo.

Dalla verifica, con il cliente P , della esistenza e della consistenza di ciascuno dei crediti vantati da terzi, non era derivata al V , né doveva "obbligatoriamente" derivare la conoscenza ufficiale dei termini disposti dal tribunale fallimentare per la presentazione delle domande di insinuazione allo stato passivo e che era onere del curatore comunicare ufficialmente e formalmente ai vari creditori.

La corte d'appello, pertanto, nell'affermare che il V avrebbe conosciuto "aliunde" i dati indicati dall'art. 92 L.F., come se gli adempimenti previsti da tale norma potessero essere sostituiti con circostanze estranee al precetto normativo, avrebbe reso una decisione, dal punto di vista logico-giuridico, erronea.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 118 n. 2 L.F. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c..

Avrebbe errato, ancora, la corte di merito nell'affermare che non sussiste la responsabilità del curatore per aver chiesto la chiusura del fallimento (avvenuta ai sensi



dell'art. 118, n.2, L.F. in data 10.2.1996), nonostante la proposizione della istanza di insinuazione tardiva del V , senza far presente al tribunale l'esistenza di detta istanza, atteso che potrebbe procedersi alla chiusura del fallimento solo in presenza di una domanda di ammissione proposta tardivamente per colpa del creditore, ma non nella ipotesi in cui il ritardo nella presentazione sia dovuto, come nel caso in questione, a fatto e colpa del curatore.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2043 e 2059 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Omissa motivazione circa più punti decisivi della controversia prospettati dall'appellante e comunque rilevabili d'ufficio.

Avrebbe, infine, gravemente errato la corte d'appello nell'affermare che l'appellante non era legittimato a far valere eventuali cause di invalidità d'accordi, cessioni o transazioni tra creditori e terzi e che non poteva trarsi alcuna valutazione negativa del comportamento del curatore dalla circostanza che egli avesse chiesto la chiusura del fallimento pur esistendo la prospettiva del recupero di un consistente credito (di 8 miliardi di lire nei confronti dell'I.A.C.P. di Frosinone), potendo il credito del V essere fatto valere nei confronti della società fallita, tornata "in bonis".

Tale motivazione sarebbe apodittica, inconferente, gravemente erronea ed omissiva, perché nessun recupero del credito dell'istante nei confronti della società tornata "in bonis" era stato possibile - nonostante fosse direttamente venuta in possesso di detta somma a seguito del pagamento effettuato dalla Regione Lazio - essendosi resa irreperibile.

Tutto ciò era accaduto perché il curatore, che aveva richiesto il pagamento della somma in questione, inspiegabilmente (dato che avrebbe avuto rilievo al fine della liquidazione di un maggiore suo compenso ed avrebbe consentito di soddisfare per



intero i creditori) non l'aveva poi recuperata alla massa attiva, per essersi preclusa tale possibilità con il chiedere ed ottenere la chiusura del fallimento.

Su questo anomalo ed inspiegabile comportamento il giudice a quo non avrebbe fornito alcuna motivazione, omettendo di domandarsi perché il curatore, così operando, con un comportamento illogico, avrebbe rinunciato a guadagnare una determinata somma (come legittimo compenso percentuale rapportato all'attivo fallimentare, che era nell'ordine di miliardi), per guadagnare ufficialmente una somma infinitamente inferiore.

Il V avrebbe chiesto di provare, per interpellato e testi, che i creditori della società G non erano stati pagati al 100% del loro credito.

Avrebbe, inoltre, chiesto di provare (attraverso la deposizione dei 42 creditori elencati nello stato passivo, indicati come testi) che detti creditori, allorché avevano concordato transazioni con terzi, mandatari del P o col P stesso, ovvero avevano ceduto a terzi il proprio credito, così rinunciando a parte delle loro spettanze, non erano a conoscenza del fatto rilevantisimo che la curatela fallimentare della G era creditrice della Regione-Lazio-I.A.C.P. Frosinone di circa 8 miliardi di lire e, quindi, in condizione di soddisfare interamente il loro credito. Detti creditori, se fossero stati a conoscenza del fatto che avrebbero potuto recuperare integralmente quanto a loro dovuto dalla curatela, non si sarebbero certamente accontentati di una liquidazione parziale ed a stralcio.

Sarebbe stato evidente, pertanto, che lo S non avrebbe fatto gli interessi né del ceto creditorio – tra cui il V – né dello Stato (che aveva ricevuto imposte inferiori a quelle che avrebbe potuto pretendere), né di se stesso, per lo meno ufficialmente, ma avrebbe obbiettivamente favorito la G ed il suo amministratore, facendo a costui



risparmiare ingentissime somme sottratte surrettiziamente agli aventi diritto, tra cui il V

Questi fatti decisivi sarebbero stati disattesi dalla corte d'appello con motivazione erronea dal punto di vista logico giuridico e con mere ed apodittiche affermazioni disancorate dalla realtà processuale.

I tre motivi di ricorso, che, per essere strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Va subito evidenziato che l'azione proposta dal V nei confronti dello S è una azione risarcitoria per atto illecito e che, quindi, i comportamenti di detto curatore, che il V assume lesivi del proprio diritto di credito per prestazioni professionali, possono assumere rilievo giuridico, come elementi costitutivi dell'illecito, soltanto se risulti provato, dal punto di vista oggettivo, che sono legati da nesso di causalità con il danno lamentato dal ricorrente e, da quello soggettivo, che sono al curatore imputabili a titolo di dolo o colpa (art. 2043 c.c.).

La corte d'appello, con motivazione logica ed immune da errori giuridici, ha escluso la sussistenza di nesso di causalità tra i comportamenti del curatore, denunciati dal V, ed il danno lamentato dallo stesso.

La corte ha escluso la efficienza causale dell'omissione dell'invio al V dell'avviso ex art. 92 L.F. (fatto pacifico tra le parti), osservando che questi fin dal maggio 1991 aveva avuto conoscenza della pendenza della procedura fallimentare, tramite la missiva inviatagli dallo stesso curatore in data 30 maggio 1991 (sia pure ad altri fini, non quale creditore, ma quale legale che aveva seguito una vicenda giudiziaria che interessava la società fallita), che recava, peraltro, anche l'indicazione della data dell'udienza di verifica del 13.12.1991. Attraverso tale missiva il V aveva



acquisito tempestiva conoscenza del fallimento e tale conoscenza gli avrebbe consentito di proporre domanda tempestiva della verifica del proprio credito, considerato che la verifica del passivo, a seguito di rinvii, si era conclusa il 6 maggio 1993.

Il ritardo del V nell'insinuare il proprio credito al passivo con domanda ex art. 101 L.F. del luglio 1995, non deve essere, quindi, imputato, secondo la corte di merito, alla condotta omissiva della curatela fallimentare, ma esclusivamente al V : stesso. Tale decisione appare giuridicamente corretta, non potendo attribuirsi rilievo causale al comportamento omissivo del curatore solo per aver questo violato il disposto dell'art. 92 L.F. e per il mero fatto che la missiva di cui sopra non è stata inviata al V nella sua qualità di creditore del fallimento, atteso che la omissione dell'avviso, di cui all'art. 92 della legge fallimentare non rileva, nel caso di specie, quale adempimento necessario al fine di un legittimo svolgimento del procedimento di verifica di crediti, ma, trattandosi di azione risarcitoria, al solo fine dell'accertamento della sussistenza o meno di un elemento costitutivo dell' illecito civile: il nesso di causalità. In tale prospettiva, detta omissione avrebbe avuto rilevanza causale nel determinare il ritardo della insinuazione al passivo del credito del V , solo se questi non fosse stato in alcun modo informato della esistenza del fallimento e non fosse stato messo in condizione di assumere tempestivamente, con riferimento al proprio credito, le sue determinazioni; solo in tal caso la violazione da parte del curatore dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 92 L.F., in mancanza di altra fonte di informazione, oltre che incidere sulla legittimità nel procedimento di verifica dei crediti, che nel caso di specie, come detto, non viene in considerazione, avrebbe inciso negativamente anche (quale *condicio sine qua non* del verificarsi di un determinato evento) sulla possibilità



del Vitalone di presentare una tempestiva domanda di ammissione del credito, da lui vantato, al passivo del fallimento.

La corte di merito ha, altresì, escluso che sussista la dedotta responsabilità del curatore per aver chiesto la chiusura del fallimento nonostante la proposizione dell'istanza di ammissione al passivo del V ex art. 101 L.F. e senza informare il Tribunale della pendenza del relativo giudizio, osservando che detta domanda (indipendentemente dalla conoscenza o meno della esistenza della stessa da parte del Tribunale) non poteva costituire motivo idoneo per ritardare detta chiusura.

Ciò perché, secondo l'assunto della corte di merito, conforme all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la pendenza di domande di insinuazione tardive non impedisce la chiusura del fallimento neppure nel caso di chiusura ai sensi del n. 2 dell'art. 118 legge fall. per estinzione dei crediti "*ammessi*", riferendosi il legislatore con tale espressione ai crediti accertati ed ammessi in sede di verifica dello stato passivo.

Tale motivazione della corte di merito è giuridicamente corretta.

Esclusa l'efficienza causale della omissione dell'avviso di cui all'art. 92 della L.F nella determinazione del ritardo del V nel proporre istanza di ammissione al passivo fallimentare ed, in definitiva, escluso che detto ritardo possa essere ascritto a colpa del curatore, neppure può ravvisarsi una colpa di quest'ultimo, come correttamente ritenuto dalla corte territoriale, nell'aver legittimamente richiesto la chiusura del fallimento in presenza della domanda di insinuazione tardiva del ricorrente, dovendosi dare la prevalenza all'interesse preponderante di tutti i creditori, e del fallito medesimo, a che la procedura sia chiusa nel modo più veloce possibile, e non certo al singolo interesse del creditore tardivo.



Diversamente facendo si rischia, come messo in luce da autorevole dottrina, di costruire un diritto assoluto del creditore non solo di partecipare al processo esecutivo, ma anche di disporre della sua durata paralizzandone la chiusura con poteri insindacabili.

Per le dichiarazioni tardive di credito, essendo evidente lo sfavore del legislatore nei confronti delle medesime e del creditore che ha evitato il contraddittorio della verifica, appare al collegio condivisibile l'orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la circostanza della presentazione tardiva della domanda di ammissione al passivo non deve determinare anche il ritardo nella chiusura della procedura fallimentare (cfr. in tal senso cass. n. 8575 del 1998 che ha addirittura escluso che la chiusura del fallimento comporti un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, non essendo tale evenienza compresa tra le tassative ipotesi di accantonamento previste dall'art. 113 L.F.).

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, tra l'altro, che non sia stata accolta la sua richiesta di prova per interpellato e per testi su circostanze affermate come decisive. La corte di merito ha escluso con motivazione logica e giuridicamente corretta la pertinenza di dette prove, come ha, anche, correttamente escluso la rilevanza delle ulteriori censure.

Al riguardo la corte territoriale testualmente osserva: *“Non giovano poi alla tesi dell'appellante le altre considerazioni circa pretese anomalie della fase di chiusura del fallimento, che sarebbe stata frettolosamente sollecitata dal curatore.*

L'appellante sostiene infatti che non era veritiera l'affermazione dell'avv. S. che i creditori fossero stati integralmente soddisfatti e che la chiusura del procedimento aveva impedito di acquisire all'attivo un rilevante credito della G.



Premesso che incontestata la sussistenza del presupposto di cui alla più volte citata disposizione di cui al n. 2 dell'art. 118 l.fall. – integrato, com'è noto, dalla estinzione dei crediti ammessi – l'appellante non è certo legittimato a far valere eventuali cause di invalidità di accordi, cessioni o transazioni avvenute tra i creditori e terzi (l'amministratore della società o suoi mandatari) e che abbiano comportato tale estinzioneNe consegue la non pertinenza delle richieste di prova testimoniale dell'appellante volte a dimostrare che i creditori ammessi non hanno visto in realtà integralmente soddisfatte le loro pretese.

Né, infine, stante l'estinzione dei crediti ammessi ed il venir meno del concorso dei creditori può trarsi alcuna valutazione negativa del comportamento del curatore dalla circostanza che egli abbia chiesto la chiusura del fallimento pur esistendo la prospettiva per la società della realizzazione di un consistente credito; si tratta, del resto, di circostanza certamente nota al tribunale fallimentare (nel corso della procedura era stato coltivato il relativo giudizio) e non idonea ad incidere negativamente sulla posizione dei creditori (come l'avv. V.) non ammessi, legittimati a far valere, eventualmente anche previa richiesta di provvedimenti cautelari o conservativi, la loro pretesa nei confronti della società tornata "in bonis".

Giustamente la corte di merito ha escluso che il curatore possa ritenersi responsabile del danno lamentato dal V per aver chiesto ed ottenuto la chiusura del fallimento dopo che tutti i creditori tempestivamente ammessi al passivo erano stati soddisfatti o i loro crediti erano stati in altro modo estinti, senza acquisire all'attivo il credito di otto miliardi di lire nei confronti dell'I.A.C.P. di Frosinone, che, poi, come ammesso dallo stesso V , era stato riscosso dalla società G tornata "in bonis".




In virtù dell'art. 120 della legge fallimentare con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito ed i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale ed interessi.

Posto che la società suindicata ha incassato dopo la chiusura del fallimento gli otto miliardi di lire, dovuti dall'I.A.C.P. di Frosinone (e pagati dalla Regione Lazio), come riconosciuto dallo stesso V , con tale somma – che peraltro, come osservato dal giudice a quo, avrebbe potuto costituire oggetto di provvedimenti cautelari e conservativi (anche presso terzi) - avrebbe certamente potuto far fronte al pagamento della ben più modesta somma pretesa dal predetto creditore.

Se, come ammesso da quest'ultimo, la società si è resa inadempiente, non può essere imputato al curatore del fallimento l'inadempimento di un debitore solvibile, ponendosi l'inadempimento di tale debitore come causa unica del danno, lamentato dal ricorrente, ed idonea ad escludere il collegamento causale con gli eventi, denunciati dal ricorrente e riferibili alla curatela fallimentare, verificatisi in precedenza.

Questo in sostanza ha voluto dire la corte di merito, quando, come testualmente riferito, ha osservato che la richiesta, da parte della curatela, di chiusura del fallimento, senza prima aver provveduto a riscuotere il credito in questione, non era idonea ad incidere negativamente sulla posizione dei creditori non ammessi (come l'avv. V) tempestivamente al passivo, essendo questi legittimati a far valere, *eventualmente anche previa richiesta di provvedimenti cautelari o conservativi, la loro pretesa nei confronti della società tornata in bonis.*

Con la memoria, depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., il V denuncia come ulteriore fonte di responsabilità del curatore, il fatto di non averlo avvisato



dell'avvenuto deposito del rendiconto e della data dell'udienza, fissata dal giudice delegato, per la presentazione di eventuali osservazioni.

In conseguenza di tale omissione sarebbe stata interdetta al V anche " l'ulteriore possibilità di contestare l'operato del curatore e di imporre a questi la doverosa acquisizione dell'ingentissimo credito di lire 8 miliardi.

Tale censura è inammissibile, essendo stata proposta per la prima volta solo con la memoria, di cui all'art. 378 c.p.c., dato che con tale memoria – attesa l'ormai definitiva consumazione del potere di impugnazione conseguente alla proposizione del ricorso - non possono essere dedotte nuove censure né può essere integrato od ampliato il contenuto dei motivi di ricorso originari, avendo le memorie difensive la esclusiva funzione di illustrare e chiarire i motivi di ricorso tempestivamente e ritualmente proposti (cfr. cass. n. 11097 del 2006, resa a sezioni unite).

Per le su esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente, in virtù del principio della soccombenza, deve essere condannato a rimborsare al resistente le spese del giudizio di legittimità, che tenuto conto del valore della controversia e dell'impegno da questa richiesto, appare giusto liquidare in complessivi euro 3.700,00 (tremilasettecento), di cui euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.700,00 (tremilasettecento), di cui euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il dì 11 ottobre 2007.

Il Consigliere estensore

R. Arca

Il Presidente

12

CANCELLIERE
12

12

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

VI - 7 DIC 2007

Il CANCELLIERE